



*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
**UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO**  
**UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

Prot. n. 7203/B

Roma, li 9/6/2003

Alle Organizzazioni Sindacali

**S.A.P.Pe.** - Via Trionfale, 79/A  
00136 ROMA

**O.S.A.P.P.** - Via della Fisana 228  
00163 ROMA

**C.I.S.L. - F.P.S/ P.P.** - Via Lancisi, 25  
00161 ROMA

**C.G.I.L. - F.P./P.P.** - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 ROMA

**U.I.L. - P.A./P.P.** - Via Emilio Lepido, 46  
00175 ROMA

**Si.N.A.P.Pe.** - Piazza Imerio, 21  
00165 ROMA

**F.S.A C.N.P.P.- Si.A.P.Pe. UG.L. /F.N. P.**  
Via Spaccarelli, n. 86  
00100 ROMA

**Si.A.L.Pe.- A.S.I.A.**  
Via dell' Argilla, n. 4  
00185 ROMA

**S.A.G. -P.P.**  
Largo dei Lombardi, n. 21  
00186 ROMA

**OGGETTO:** Verbale.

Si trasmette per doverosa informativa copia del verbale redatto in occasione della riunione del 26 maggio 2003, avente ad oggetto "Corsi di formazione per armaiolo ed istruttore di tiro".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dr.ssa Pierina Conte



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

## Verbale

- riunione del 26 maggio 2003 -

Oggi 26 maggio 2003, alle ore 17.00, presso la Sala Riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha inizio la riunione con le Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto i "Corsi di formazione per armaiolo ed istruttore di tiro".

Presiede la riunione il Signor Capo del Dipartimento, Presidente Giovanni Tinebra.. Sono presenti per l'Amministrazione il Signor Vice Capo del Dipartimento, Dr. Emilio di Somma; il Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione Dr. Gaspare Sparacia; il Dr. Michele Rizzo; il Dr. Filiberto Benevento; la Dr.ssa Paola Gubbiotti; l'Isp. Massimo D'Amico; per l'Ufficio Relazioni Sindacali la Dr.ssa Pierina Conte e la Dr.ssa Luisa Pesante.

Per le Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe.	Sig. De Blasis, Sig. Martinelli
O.S.A.P.P.	Sig. Beneduci
C.I.S.L.-F.P.S./P.P.	Sig. Mammucari, Sig. Di Mattia
U.I.L.-P.A/P.P.	Sig. Tesei, Sig. Russo
C.G.I.L.-F.P./P.P.	Sig. Quinti, Sig. D'Ortenzi
Si.N.A.P.Pe.	Sig. Pellegrino, Sig. Pierucci
F.S.A.	Sig. Di Carlo
Si.A.L.Pe.-A.S.I.A.	Dr. Catalano, Sig. Cimino, Sig. Romeo
S.A.G.-P.P.	Sig. Moretti, Sig. Di Stefano

Il Capo del Dipartimento apre la riunione ricordando i prossimi impegni con le OO.SS. e si scusa anticipatamente per non poter presiedere fino alla fine l'incontro odierno. In particolare ricorda la cadenza settimanale con cui si terranno le riunioni per il rinnovo dell'Accordo Quadro ed augura a tutti buon lavoro. Si allontana alle ore 17.25 circa per il prosieguo di attività istituzionali concomitanti che ne richiedono la presenza.

Il Dr. Sparacia, prima di passare la parola al Dr. Rizzo per l'illustrazione del progetto dell'Amministrazione sui corsi per armaiolo ed istruttore di tiro, intende scusarsi con le OO.SS. per la propria assenza all'ora stabilita nell'incontro precedente sul medesimo argomento e precisa che il ritardo non è stato volontario né voluto, ma è dipeso dal sovrapporsi di più impegni istituzionali, uno dei quali con i Provveditori Regionali, che lo hanno tenuto occupato oltre il tempo previsto.



# Ministero della Giustizia

Il Dr. Catalano (Si.A.L.Pe.-A.S.I.A.) chiede, se possibile, di discutere preliminarmente la mobilità del personale di Rebibbia.

Il Vice Capo del Dipartimento invita a seguire l'ordine del giorno, tenuto anche conto della maggiore complessità del secondo argomento da trattare.

Il Dr. Rizzo ricorda, riguardo al corso di armaiolo, i punti essenziali della proposta dell'Amministrazione, che riassume nel consentire l'accesso al corso al ruolo degli assistenti in possesso del diploma di maturità, che non abbiano domande di trasferimento in corso e che si impegnino a svolgere le funzioni acquisite per un periodo di tempo minimo. Al riguardo, chiede alle OO.SS. di esprimere le proprie osservazioni.

Il Sig. De Blasis (S.A.P.Pe.) non condivide tre punti della proposta. Anzitutto il titolo di studio, che ritiene pertinente se riferito agli istruttori di tiro, che potrebbero anche svolgere delle docenze, ma non comprende per gli armaioli, laddove il diploma di maturità richiesto precluderebbe a molti l'accesso senza nessuna utilità apparente. Ritiene eccessivo il limite di età fissato a 40 anni e lo sbarramento per chi è stato affetto da patologie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, perché si rischia di escludere per esempio chi ha avuto riconosciuta anche una semplice sinusite. Concorda sugli altri criteri proposti dall'Amministrazione.

Il Sig. Beneduci (O.S.A.P.P.) concorda con la posizione espressa dal S.A.P.Pe. in quanto non condivide i criteri relativi al titolo di studio, all'età ed alle patologie. In particolare, ritiene che l'armeria sia uno dei posti di servizio in cui può essere utilmente impiegato il personale affetto da particolari patologie che non può ricoprire compiti più immediatamente operativi. Riguardo alla limitazione posta per chi ha domande di trasferimento in corso, ritiene sia un criterio di esclusione penalizzante soprattutto per il personale del Nord e propone semmai di prevedere la facoltà di rinunciare al trasferimento in caso di ammissione al corso. Ricorda che l'iniziativa formativa in esame riguarda il livello nazionale e quindi ritiene opportuno che i criteri di selezione siano uguali su tutto il territorio e che non siano demandati ai provveditori. Tra i titoli preferenziali, chiede di inserire, in aggiunta all'essere addetto all'armeria dell'istituto, l'aver frequentato i poligoni di tiro a titolo personale.

Il Sig. Russo (U.I.L.-P.A./P.P.) condivide le osservazioni espresse dalle OO.SS. che lo hanno preceduto in ordine all'età e al titolo di studio. Riguardo alle patologie dipendenti da cause di servizio, chiede di limitare l'accesso solo per quelle che siano influenti sullo svolgimento dei compiti di armi. Non condivide di demandare ai provveditori l'individuazione dei criteri suppletivi di accesso, perché si tratta di un corso nazionale.

Il Sig. D'Orteni (C.G.I.L.-F.P./P.P.) si dichiara perplesso per i limiti di età e per il requisito del titolo di studio fissati per l'accesso al corso, in quanto quella di armi è una mansione pratica e dette preclusioni toglierebbe ad una parte del personale la possibilità di lavorare in armeria. Concorda sulla necessità di restringere le patologie dipendenti da causa di servizio che escludono lo svolgimento della mansione di armi.

**UILPA Penitenziari** □  
**www.polpenuil.it**



# Ministero della Giustizia

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S./P.P.) ricorda che l'O.S. che rappresenta ha già comunicato le osservazioni sul corso di armi con una nota scritta. In particolare chiede di eliminare il criterio relativo al non avere domande di trasferimento in corso e di non vincolare ad una sede determinata la permanenza minima di cinque anni nelle funzioni. Rispetto all'esigenza dell'Amministrazione di voler assicurare presso ogni sede la presenza di un armaiolo, propone di differenziare le strutture penitenziarie, alcune delle quali potrebbero avere bisogno di più di un armaiolo.

Il Sig. Pellegrino (Si.N.A.P.Pe.) premette che l'obiettivo della formazione dovrebbe essere quello di formare il personale ed auspica che il personale venga sempre impiegato in ragione della formazione acquisita. Si riferisce in particolare al personale che ha conseguito l'attestato di guida sicura, affinché sia impiegato nel reparto Sicurezza e scorte. Per quanto riguarda il corso di istruttore di tiro, rappresenta l'esigenza di estendere l'accesso anche agli ispettori. Ha delle perplessità sul giudizio di fine anno non inferiore ad ottimo, perché in altri casi è stato preso in considerazione anche il giudizio non inferiore a buono ed eventualmente chiede di prendere in considerazione gli ultimi tre anni di giudizio. Non condivide il vincolo di non avere riportato sanzioni disciplinari e chiede maggiore attenzione per la modalità di selezione del personale, soprattutto per le sedi del Nord.

Il Sig. Di Carlo (F.S.A.) condivide le osservazioni delle OO.SS. che lo hanno preceduto. Tuttavia per gli istruttori di tiro non ritiene di intervenire sul limite di età, perché preferisce che si dia più spazio ai giovani, ed apprezza il criterio del titolo di studio, tenuto conto che in futuro ci si avvarrà sempre più di docenti interni all'Amministrazione. Per gli armaioli non ritiene necessario porre un limite di età, considerata la rilevanza dell'esperienza per lo svolgimento delle funzioni, e concorda sul vincolo minimo di 5 anni di permanenza.

Il Sig. Romeo (Si.A.L.Pe.-A.S.I.A.) non concorda sul limite di età e sul possesso del diploma per gli armaioli. Così pure ritiene che la limitazione delle patologie dipendenti da causa di servizio debba essere circoscritta solo a quelle rilevanti per lo svolgimento della funzione.

Il Sig. Di Stefano (S.A.G.-P.P.) chiede di valutare, per il corso di armaiolo, l'opportunità di inserire anche gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, sempreché non si venga a creare una carenza di sottufficiali per i servizi di coordinamento delle unità operative. Ricorda che fino a dieci anni fa il diploma di maturità non veniva chiesto per l'arruolamento e pertanto chiede di rivedere il criterio del titolo di studio per non precludere l'accesso al corso ad una parte consistente del personale. Propone l'innalzamento del limite di età e chiede di non vincolare l'accesso al non avere domande di trasferimento in corso.

Il Dr. Sparacia condivide alcune delle osservazioni formulate, che ritiene tutte utili ai fini del confronto. Invita a cercare una soluzione che non penalizzi il personale, ma che al contempo sia funzionale al servizio. Accoglie il suggerimento di ampliare la partecipazione del personale, eliminando i criteri dell'età e del titolo di studio. Riguardo all'età, tuttavia, rappresenta la delicatezza della mansione di armi e l'importanza dei riflessi e propone di elevare il limite a 45 anni. Evidenzia la volontà dell'Amministrazione di sostenere la crescita del personale, anche per i continui confronti con le altre Forze di Polizia. In tale contesto, richiama l'attenzione sulle specializzazioni che ha chiesto al Capo del Dipartimento di poter coordinare. In particolare per il

**UILPA Penitenziari** □  
**www.polpenuil.it**



# Ministero della Giustizia

servizio cinofili cita i risultati lusinghieri e gli attestati di stima per l'operatività del servizio ricevuti da più parti. Propone di pianificare la formazione per evitare che si verifichino incongruenze. Ritiene necessario organizzare i corsi sulla base delle esigenze attuali e per questo giustifica il vincolo della permanenza in sede, almeno per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione di organizzare i nuovi corsi.

Il Vice Capo del Dipartimento evidenzia, quindi, che c'è una disponibilità dell'Amministrazione ad elevare il limite di età fino a 45 anni e ad escludere il requisito del diploma di maturità. Riguardo ai trasferimenti in corso, accoglie la proposta dell'O.S.A.P.P. di prevedere successivamente all'ammissione l'impegno dell'interessato a rinunciare al trasferimento se inconciliabile. Ritiene che la permanenza minima nella qualifica possa essere portata anche a tre anni. Chiede alle OO.SS. se concordano sulla proposta dell'Amministrazione così modificata.

Il Dr. Sparacia precisa che le cause di servizio che escludono l'accesso sono solo quelle che influiscono sullo svolgimento del servizio di armi. Riguardo al corso di istruttore di tiro, evidenzia che l'Amministrazione non ha preclusioni ad includere anche gli ispettori.

Il Sig. De Blasis (S.A.P.Pe.) riguardo al criterio dell'età, propone di fare riferimento all'Accordo Quadro che prevede l'esclusione del personale ultracinquantenne dai turni notturni, tenuto conto anche dell'orientamento ad alzare l'età pensionabile. Condivide la proposta di consentire l'accesso ai corsi per istruttori di tiro anche agli ispettori.

Il Sig. Beneduci (O.S.A.P.P.) in merito ai requisiti del giudizio e dell'assenza di sanzioni chiede di fare riferimento ai concorsi che prevedono il giudizio di buono e l'assenza di sanzioni superiori alla deplorazione. Riguardo ai procedimenti disciplinari in corso, ricorda che mantenendo detto limite sarebbe sufficiente una semplice querela a precludere l'accesso ai corsi.

Il Vice Capo del Dipartimento suggerisce di distinguere tra procedimenti disciplinari e procedimenti penali.

Il Dr. Sparacia richiama l'attenzione sull'importanza di motivare il personale e ritiene che ciò non avvenga quando si procede senza operare distinzioni. Invita a riflettere sul messaggio che verrebbe dato, soprattutto al personale con minore anzianità di servizio, se si decidesse di abbassare il giudizio per l'accesso al corso oppure se si escludesse il criterio delle sanzioni disciplinari.

Il Sig. Beneduci (O.S.A.P.P.) richiama la giurisprudenza che fa riferimento al rinvio a giudizio, per ribadire il proprio avviso di restringere la limitazione dell'assenza di procedimenti penali in corso a tale condizione. Riguardo alla incentivazione del personale, ritiene che debba operarsi nella valutazione dei criteri di selezione. Ricorda che le osservazioni formulate fino a questo momento hanno riguardato tutti i criteri di ammissione. Chiede di definire in questa sede dei criteri univoci di selezione per tutto il territorio.

Il Vice Capo del Dipartimento ritiene ragionevole il riferimento al rinvio a giudizio come criterio di preclusione per definire l'assenza di procedimenti penali in corso. Invita la Direzione Generale del Personale a precisare i criteri di selezione cui intende fare riferimento per la formazione in esame.

**UILPA Penitenziari** □  
**www.polpenuil.it**



# Ministero della Giustizia

Il Dr. Sparacia richiama il criterio dell'età anagrafica, dell'esperienza in corsi di tiro o in altri corsi utili allo svolgimento della mansione.

Il Sig. Beneduci (O.S.A.P.P.) evidenzia che il criterio dell'età anagrafica richiamato dall'Amministrazione si riferisce al principio per cui a parità di titoli si privilegia il personale più giovane e presuppone la definizione dei titoli.

Il Sig. De Blasis (S.A.P.Pe.) rappresenta che si potrebbe fare riferimento anche all'anzianità di servizio, giacché la proposta dell'Amministrazione prevede per l'accesso ai corsi una anzianità non inferiore a cinque anni, così come al giudizio complessivo, che per l'accesso non deve essere inferiore a buono.

Il Sig. Beneduci (O.S.A.P.P.) chiede di chiarire questo aspetto nella proposta.

Il Dr. Sparacia propone di attribuire un punteggio ai requisiti già previsti nel progetto dell'Amministrazione, per esempio assegnando più punti a chi è laureato o diplomato rispetto a chi ha solo il diploma di scuola media.

Il Vice capo del Dipartimento rileva che per la qualifica di armaiolo forse non è opportuno attribuire un punteggio maggiore ai titoli di studio posseduti, in quanto non rilevano per lo svolgimento della mansione.

Il Sig. Di Carlo (F.S.A.) concorda con il Vice Capo del Dipartimento, tenuto conto che si è deciso di non considerare il titolo di studio superiore come requisito di accesso.

Il Sig. De Blasis (S.A.P.Pe.) ritiene che gli strumenti per formare la graduatoria sono insiti nei requisiti, tuttavia concorda nell'esplicitare detto riferimento nel progetto. Propone di inserire la seguente frase "le graduatorie verranno formate privilegiando il personale di più giovane età e in proporzione all'anzianità di servizio ed al giudizio complessivo riportato".

Il Sig. Russo (U.I.L.-P.A./P.P.) concorda sui criteri di ammissibilità, ma ha ancora qualche perplessità sul requisito dell'età per l'accesso al corso di armaiolo e chiede che si faccia riferimento al limite dei 50 anni contenuto nell'Accordo Quadro. Riguardo al corso di istruttore di tiro, ritiene non vincolante il requisito del diploma di maturità ai fini dell'accesso, ma semmai utile per la graduatoria. Chiede che in presenza di procedimenti penali o disciplinari non si operi nessuna limitazione, perché esiste già la possibilità della sospensione cautelare dal servizio che ove fosse disposta dall'Amministrazione impedirebbe al dipendente l'accesso al corso.

Il Sig. D'Ortenzi (C.G.I.L.-F.P./P.P.) ritiene indifferente elevare il limite di età da 45 a 50 anni e propone di non porre alcuna preclusione. Riguardo agli istruttori di tiro avrebbe preferito una rilevazione dei bisogni con riferimento al loro impiego. In merito al titolo di studio, chiede che sia valutato come titolo preferenziale il possesso del diploma di maturità o di laurea, in quanto si tratta di personale che dovrà fare docenza. Ritiene che i requisiti dell'età e dell'assenza di procedimenti disciplinari o penali siano eccessivamente discriminante. Concorda sull'apertura del corso agli



# Ministero della Giustizia

ispettori. Non concorda sull'opportunità di tenere presente come titolo preferenziale l'anzianità di più di cinque anni della qualifica di armaiolo o armaiolo capo, perché favorirebbe la concentrazione di più qualifiche sullo stesso soggetto. Propone semmai di valutare come titolo preferenziale l'attività di assistente al tiro.

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S./P.P.) evidenzia che l'innalzamento del limite di età avrebbe favorito una maggiore professionalità del personale che da più tempo presta servizio nell'Amministrazione. Ritiene necessaria la permanenza in sede, come avvenuto per il decreto istitutivo del GOM, in quanto l'Amministrazione impegna delle risorse per formare il personale. Con riferimento al corso di istruttore di tiro, ritiene che il titolo di studio sia secondario rispetto alla professionalità acquisita con il servizio, come d'altronde sembrerebbe evincersi anche dal criterio della qualifica rivestita di armaiolo o armaiolo capo. Condivide la proposta di consentire l'accesso agli ispettori. Propone una riduzione da cinque a tre anni per il requisito dell'anzianità di servizio. Chiede di considerare il giudizio complessivo di buono ai fini dell'accesso. Rispetto al criterio dell'assenza di procedimenti penali e procedimenti disciplinari, chiede se si intende fare riferimento ai soli procedimenti disciplinari connessi a procedimenti penali e ritiene che in ogni caso debbano essere valutate soltanto le sanzioni disciplinari superiori alla deplorazione. Chiede di eliminare il criterio dell'assenza di domande di trasferimento in corso. Riguardo ai titoli preferenziali, chiede se l'anzianità di servizio di 5 anni valga ai fini della graduatoria o dell'accesso.

Il Dr. Rizzo precisa che l'anzianità di servizio è un requisito minimo di accesso e che la maggiore anzianità vale anche ai fini della graduatoria.

Il Dr. Sparacia evidenzia che la proposta originaria dell'Amministrazione definiva i criteri di accesso ai corsi e demandava ai Provveditori Regionali l'individuazione dei titoli utili per formare la graduatoria. Nel corso della discussione, è stata accolta il suggerimento delle OO.SS. di stabilire in questa sede i criteri per la formazione della graduatoria e l'anzianità di servizio è stata fatta rientrare tra detti criteri.

Il Sig. Beneduci (O.S.A.P.P.) evidenzia che la proposta dell'Amministrazione prevede la valutazione dei titoli a parità di punteggio.

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S./P.P.) in base ai chiarimenti ricevuti dall'Amministrazione, deduce che il personale con maggiore anzianità di servizio nella qualifica di armaiolo o capo armaiolo accederà con precedenza al corso per istruttore di tiro rispetto al restante personale.

Il Sig. Di Stefano (S.A.G.-P.P.) ritiene che un procedimento penale non ancora concluso con il rinvio a giudizio non dovrebbe escludere automaticamente l'accesso al corso, in quanto lederebbe un diritto del dipendente nell'ipotesi subentri una successiva decisione di non luogo a procedere. Propone all'Amministrazione di dare, al personale rinviato a giudizio e poi assolto, titolo preferenziale a partecipare al corso successivo. Chiede tra i titoli preferenziali di valutare anche la partecipazione a gare sportive di tiro. In merito al requisito del non avere domande di trasferimento in corso, suggerisce di bandire degli interpellanti per istruttore di tiro, cosicché partecipi solo il personale disposto a ricoprire le sedi indicate dall'Amministrazione. Chiede di consentire la



# Ministero della Giustizia

partecipazione al corso per armaiolo al personale con qualifica di sovrintendente, almeno negli istituti di maggiori dimensioni dove sia opportuno prevedere più di un posto di armaiolo.

Il Sig. Di Carlo (F.S.A.) ritiene che l'elevazione a 45 anni per l'accesso al corso di istruttore di tiro sia eccessiva, tenuto conto dei riflessi e dell'agilità richiesta per lo svolgimento di detta funzione.

Il Sig. Quinti (C.G.I.L.-F.P./P.P.) è perplesso per i requisiti richiamati per la qualifica di istruttore di tiro. In particolare rileva una contraddizione nella dicitura che subordina l'accesso al non avere vincoli di svolgimento di mansioni legate ad altre specializzazioni o qualificazioni, perché è previsto come titolo preferenziale il possesso da più di 5 anni della qualifica di armaiolo o armaiolo capo. Anche il requisito dell'età non comprende come si concili con l'accertamento psico-attitudinale previsto per l'accesso al corso, perché se l'interessato è già responsabile dell'armamento è naturalmente idoneo allo svolgimento della funzione. Propone di stabilire dei punteggi per il titolo di studio e per gli altri criteri che siano uniformi su tutto il territorio e di rinviare ai provveditorati regionali la formazione delle graduatorie.

Il Sig. Di Carlo (F.S.A.) riguardo all'utilità dell'accertamento psico-attitudinale, ritiene che l'impegno richiesto agli istruttori di tiro sia tale da giustificare un simile accertamento.

Il Dr. Sparacia rappresenta che l'accertamento psico-attitudinale è stata sempre applicata nelle selezioni e non costituisce perciò una innovazione. Ricorda che le specializzazioni presuppongono una competenza approfondita. Il requisito dell'età è previsto perché stiamo discutendo di una procedura di selezione per un lavoro usurante.

Il Sig. Tesei (U.I.L.-P.A./P.P.) rappresenta che il considerare l'attività dell'istruttore di tiro usurante comporta per coerenza il prevedere un limite di permanenza massimo nella qualifica.

Il Dr. Sparacia ricorda che l'elevazione del limite di età a 50 anni per l'accesso alla qualifica di istruttore di tiro è stata chiesta da alcune OO.SS. nel corso della discussione, avuto riguardo alla disciplina dello svolgimento dei compiti istituzionali contenuta nell'Accordo Quadro. L'Amministrazione ha ritenuto di condividere questa proposta.

Il Sig. Quinti (C.G.I.L.-F.P./P.P.) ritiene superfluo fissare un limite di età laddove è previsto comunque l'accertamento psico-attitudinale.

Il Sig. Tesei (U.I.L.-P.A./P.P.) propone di riepilogare e definire i criteri di accesso.

Il Dr. Sparacia ricorda che come titolo di studio è stato previsto il diploma di scuola media, l'età non inferiore a 50 anni, l'impegno a svolgere per almeno tre anni la funzione e la rinuncia alla domanda di trasferimento contestuale all'ammissione al corso.

Il Sig. Beneduci (O.S.A.P.P.) concorda nell'esclusione dei trasferimenti richiesti ai sensi della Legge n.104 che possono subentrare anche successivamente.





# Ministero della Giustizia

Il Dr. Sparacia prosegue ricordando, tra i criteri, l'assenza di procedimenti disciplinari superiori alla deplorazione e l'assenza di patologie che siano incompatibili con la funzione. Saranno inoltre fissati dei punteggi per i criteri di selezione vincolanti per la periferia. Riguardo ai procedimenti penali sarà tenuta in considerazione solo il rinvio a giudizio. Evidenzia la necessità di creare dei vincoli temporali minimi per l'impiego nelle specializzazioni e ritiene opportuno operare delle preclusioni per chi è già in possesso di altra specializzazione.

Il Sig. Di Stefano (S.A.G.-P.P.) propone, per il corso di armaiolo, di valutare un punto per ogni anno di servizio e poi di sommare il punteggio del giudizio degli ultimi tre anni. Propone inoltre di assegnare due punti per il diploma di scuola media, 4 punti per il diploma di maturità e 6 per la laurea.

Il Sig. Quinti (C.G.I.L.-F.P./P.P.) ricorda che deve essere valutata diversamente anche la qualifica posseduta e chiede di tenere in considerazione eventuali corsi professionali.

Il Dr. Catalano (Si.A.L.Pe.-A.S.I.A.) ritiene che al titolo di studio non possa essere attribuito alcun punteggio non essendo un requisito utile allo svolgimento della funzione di armaiolo.

Il Sig. Di Stefano (S.A.G.-P.P.) concorda di attribuire un punteggio ai titoli di studio solo per il corso di istruttore di tiro.

Il Sig. Martinelli (S.A.P.Pe.) ricorda di aver proposto l'accesso al corso per istruttore di tiro anche agli ispettori e quindi non condivide l'attribuzione del punteggio in relazione al grado, perché determinerebbe presumibilmente l'accesso esclusivo degli ispettori alla funzione di istruttore di tiro.

Il Sig. Mammucari (C.I.S.L.-F.P.S./P.P.) ricorda che quando fu avviato il corso per armaiolo capo, venne stabilito come titolo preferenziale il possesso della qualifica di armaiolo. Non intende pertanto far venir meno detto titolo preferenziale per il corso di istruttore di tiro, introducendo diversi criteri di selezione e fissando dei punteggi che possano rendere influente lo svolgimento pregresso delle funzioni di armaiolo e armaiolo capo ai fini della formazione della graduatoria.

Il Dr. Sparacia evidenzia che nel corso della discussione sono emerse posizioni discordanti. Rappresenta la necessità dell'Amministrazione di formare personale specializzato in numero sufficiente su tutto il territorio e si dichiara perplesso sulla possibilità di consentire al personale di rinunciare alla sede di assegnazione dopo avere acquisito la specializzazione perché, come già accaduto in precedenza, è frequente che subentrino esigenze familiari e che degli istituti possano rimanere sprovvisti di personale specializzato. Come pure se si consente a tutti gli armaioli, a prescindere dall'anzianità di servizio, di partecipare al corso di istruttore di tiro si rischia di lasciare sguarnite tutte le armerie.

Il Sig. Di Carlo (F.S.A.) propone di sviluppare una proiezione sulle domande che potrebbero essere presentate per ciascuna regione e di avviare contestualmente i corsi per armaiolo.

**UILPA Penitenziari**   
**www.polpenul.it**



# Ministero della Giustizia

Il Sig. Martinelli (S.A.P.Pe.) ritiene che togliendo il titolo preferenziale di armaiolo ed armaiolo capo non si risolve il problema e suggerisce di lasciare l'anzianità di 5 anni nella qualifica che costituisce titolo preferenziale.

Il Dr. Catalano (Si.A.L.Pe.-A.S.I.A.) propone di aggiornare la seduta affinché l'Amministrazione acquisisca i dati sulle proposte avanzate nel corso della discussione.

Il Dr. Sparacia si riserva di valutare le proposte presentate dalle OO.SS. e chiude la riunione alle ore 19.50 circa.

Il verbalizzante

*Luca Pansa*

*V. Forte*